

proposta di legge n. 86

a iniziativa del Consigliere Giacinti

presentata in data 4 ottobre 2016

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2015, N. 23
“DISPOSIZIONI URGENTI SUGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ERSU)”

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge nasce dall'esigenza di assicurare, nelle more del perfezionamento dell'iter della legge di riordino in materia di diritto allo studio universitario, la funzionalità degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario, dando continuità all'incarico dei commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 (Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario - ERSU).

Infatti, il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 23/2015, così come modificata dalla l.r. 7/2016, ha fissato in dodici mesi la durata massima dell'incarico dei commissari, che scadono il 19 ottobre 2016; la proposta di riordino del sistema regionale per il diritto allo studio universitario è all'esame della competente Commissione assembleare.

L'articolo 1 della proposta di legge contiene, quindi, la modifica del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 23/2015, prorogando la durata degli incarichi dei commissari straordinari al massimo fino al 31 dicembre 2016.

In considerazione dell'imminente scadenza dei commissari straordinari, l'articolo 3 della proposta di legge contiene inoltre la dichiarazione d'urgenza

Gli articoli che compongono la proposta non hanno rilevanza finanziaria e non comportano, pertanto, oneri aggiuntivi diretti a carico del bilancio regionale. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della l.r. 23/2015 i commissari, che sostituiscono i consigli di amministrazione, percepiscono le indennità e i rimborsi delle spese già spettanti ai presidenti degli ERSU che sostengono i relativi oneri.

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 23/2015)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 (Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)), come modificato dall'articolo 1 della l.r. 7/2016, le parole: "per un periodo non superiore a dodici mesi" sono sostituite dalle parole: "non oltre il 31 dicembre 2016".

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.